

Bandi. Il Consiglio di Stato chiarisce il perimetro dei criteri di aggiudicazione

Gara al massimo ribasso senza documenti tecnici

L'ente appaltante deve valutare soltanto l'offerta economica

Alberto Barbiero

■ In una gara indetta con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante non può sottoporre a valutazione l'eventuale documentazione tecnica richiesta per comprovare la qualità del servizio o dei materiali adoperati. Il bando non può prevedere, quindi, l'analisi di alcun documento che non sia la sola offerta economica.

Il Consiglio di Stato (terza sezione), ha chiarito con la sentenza 5050 del 21 settembre scorso quali sono gli elementi essenziali che consentono la gestione corretta della gara da aggiudicare in base al solo dato economico.

Un'azienda sanitaria aveva indetto un **appalto** di servizi con il criterio del massimo ribasso previsto dall'articolo 82 del Codice dei contratti pubblici, in base a un progetto molto dettagliato, tradotto in obblighi precisi per l'appaltatore, evidenziati nel capitolato prestazionale.

Questa impostazione permette alle amministrazioni di esplicitare i processi di realizzazione delle prestazioni e i livelli qualitativi rispondenti alle loro esi-

genze, per cui gli operatori economici non devono presentare un progetto tecnico o di miglioramento tecnica, ma devono solo impegnarsi a rispettare le prescrizioni del capitolato.

Il Consiglio di Stato evidenzia, rispetto a questo profilo, che le stazioni appaltanti sono obbligate a predisporre la progettazione anche per gli appalti di servizi e di forniture, in base all'articolo 279 del Dpr 207/2010.

Quando la gara riguarda servizi semplici, basati su operazioni ripetitive e standardizzate, l'ente appaltante si può peraltro limitare a indicare in modo dettagliato, nel capitolato speciale d'appalto, gli obblighi cui sarà sottoposto il futuro affidatario, chiedendo ai concorrenti di impegnarsi contestualmente a svolgere il servizio secondo le indicazioni immutabili fornite dall'amministrazione.

Nello schema della gara con il prezzo più basso, il bando non può quindi prevedere la presentazione di documentazione tecnica (in busta separata da quella dell'offerta economica) e tanto meno questa può essere sottoposta a valutazione dal seggio di gara.

L'esclusione da una gara gestita con il massimo ribasso di un'offerta per la quale l'organismo che presiede alla gara assume a motivazione l'inadeguatezza della documentazione tecnica, evidenzia, secondo il Consi-

glio di Stato, il travisamento del tipo di gara secondo il criterio del prezzo più basso. L'esplicitazione delle specifiche prestazionali nel capitolato e la richiesta ai concorrenti di svolgere il servizio in stretta aderenza alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante, fanno rilevare l'insensatezza della motivazione della esclusione attinente alla non aderenza al progetto tecnico.

La valutazione dei profili tecnico-qualitativi è infatti tipica del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall'articolo 83 del Dlg 163/2006, che è usato quando l'ente appaltante ha bisogno di ottenere dal concorrente, non solo un ribasso economico, ma anche soluzioni tecniche ottimali rispetto a una ipotesi progettuale di espletamento del servizio non sufficientemente dettagliata.

L'impropria commistione e l'esclusione determinata in rapporto all'insufficienza di elementi non compiutamente configurabili come parti di un'offerta tecnica, comportano anche l'elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall'articolo 46, comma 1-bis del Codice dei contratti, che devono risultare chiaramente dal bando, escluse le ipotesi in cui rispondano a un particolare interesse dell'amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Procedure differenziate



FOTOGRAMMA

01 | LA SENTENZA

Nella sentenza 5050 del 21 settembre 2012, il Consiglio di Stato ha chiarito che in una gara indetta con il criterio del massimo ribasso (prevista dall'articolo 82 del Codice dei contratti pubblici), in cui le modalità tecniche di espletamento del servizio e gli obblighi dell'appaltatore sono esposti in maniera dettagliata ed esaustiva nel capitolato, non si può chiedere agli operatori economici di presentare un progetto

tecnico o di miglioria tecnica. Deve essere valutata, invece, la sola documentazione relativa all'offerta economica presentata. Il Consiglio di Stato ha dunque accolto il ricorso di una società respinta da una gara indetta da una Asl per l'inadeguatezza della documentazione tecnica presentata

02 | LA DISTINZIONE

Il Consiglio di Stato, nel motivare la sentenza, precisa che la valutazione del progetto

tecnico è tipica del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo 163/2006, che è utilizzato quando l'ente appaltante ha bisogno di ottenere dal concorrente, non solo un ribasso economico, ma anche soluzioni tecniche ottimali rispetto a una ipotesi progettuale di espletamento del servizio non sufficientemente dettagliata in partenza